

REGOLAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DI SEMINARI, MINICORSI, CONVEGNI

1.– Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e del Segretario Amministrativo, entro il mese di febbraio di ogni anno stabilisce l'importo massimo della relativa voce di Bilancio da destinare ad attività scientifiche di rilevante interesse per il Dipartimento stesso. Tale importo viene ripartito secondo le scadenze previste dal successivo punto 4.

2.– Il Dipartimento promuove e sponsorizza attività seminariali e minicorsi (per minicorso s'intende un ciclo di almeno quattro seminari su uno specifico argomento) di interesse scientifico comune ai membri del Dipartimento (per un massimo di tre minicorsi in un anno solare). Il numero massimo dei seminari per un minicorso è fissato a sei nell'arco di una settimana. La richiesta di cofinanziamento di un minicorso deve avere almeno cinque proponenti.

3.– Il Dipartimento promuove e sponsorizza convegni di interesse scientifico.

Per richiedere il finanziamento è necessario che:

- sia già stata presentata domanda di finanziamento sugli appositi fondi stanziati annualmente dall'Università,
- il convegno sia cofinanziato,
- almeno un membro del Dipartimento sia nel comitato organizzativo e/o scientifico.

La richiesta di cofinanziamento non potrà comunque superare l'importo di 3200 euro, con priorità di finanziamento ai convegni che si svolgono nel Dipartimento.

4.– Tutte le suddette attività possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno, con esclusione del mese di agosto.

Per la presentazione delle richieste di finanziamento vengono fissate due scadenze:

- 15 Giugno** per attività relative al periodo Settembre-Febbraio,
- 15 Gennaio** per attività relative al periodo Marzo-Luglio.

5.– In deroga a quanto previsto al punto 4., la Commissione Scientifica può (su motivata richiesta del proponente) esaminare ed istruire nel marzo di ogni anno le richieste di cofinanziamento relative a convegni da tenersi **nell'anno solare successivo**.

A questo fine possono essere stanziati fondi non superiori al 30% di quelli disponibili per l'anno in cui si presenta la richiesta, secondo quanto previsto dal punto 1. Di tale stanziamento si terrà conto nell'anno successivo al momento di stabilire la quota prevista al punto 1.

6.– Ogni singolo afferente al Dipartimento può accedere ai cofinanziamenti previsti ai punti 2. e 3. per un importo non superiore ad 800 euro annui.

Il Dipartimento può tener conto, nello stabilire le priorità, di fondi di ricerca ancora non spesi, intitolati al richiedente e relativi ad anni precedenti di oltre cinque anni quello di riferimento (per esempio, per richieste relative al 2009, si tiene conto dei fondi non spesi relativi agli anni fino al 2003 compreso).